



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 SET. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **24 settembre** alle ore **16.00**, presso il **Salone del Senato Accademico**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0053822 del 19.09.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 229/13
Centz 12/2



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 SET. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Rettore
Dott.ssa Antonella Cammisa

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area di Ricerca
Il Capo del Settore Progetti e Fund Raising
Dott.ssa Sabine Lucarini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Massimo Barozzi

CONSORTIUM TERRA SEDIS (CTSEDIS) – PROPOSTA DI COSTITUZIONE.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell' Area Supporto alla Ricerca.

Il Presidente informa che il prof. Marcello Vitale del Dipartimento di Biologia Ambientale ha proposto agli Uffici competenti la costituzione di un nuovo Consorzio di tipo misto, composto da Università e Istituti di Ricerca pubblici ed enti e società private operanti nei settori dell'economia ambientale energie rinnovabili, analisi ambientali, ingegneria ambientale, denominato "Consortium Terra Sedis" con sede nella provincia di Venezia.

Detto Consorzio nasce con lo scopo di:

- fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari, nel settore delle soluzioni ambientali, della gestione delle risorse e della difesa della salute, ai Consorziati.
- contribuire all'attività di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione economico sociale.
- promuovere e coordinare attività di ricerca scientifica e di trasferimento delle conoscenze in campo scientifico e nella ricerca applicata.
- disciplinare e coordinare le attività dei Consorziati connesse a contratti, commesse, convenzioni, appalti nazionali e internazionali, donazioni e ad ogni altra forma di finanziamento a progetti, consulenze e fornitura di servizi assunti in conformità allo Statuto e ai regolamenti interni.

Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi in conformità allo Statuto, ai regolamenti interni e alle disposizioni di legge, in particolare a titolo non esaustivo:

- Istituire borse di studio e di ricerca.
- Sviluppare e/o acquisire metodologie, strumenti, attrezzature, piattaforme e infrastrutture tecnologiche.
- Fornire direttamente o per il tramite dei Consorziati consulenze, servizi ed attività ad Enti pubblici e privati nazionali e internazionali.
- Aderire ad altri Consorzi, Enti, Fondazioni, Organizzazioni ed Organismi.
- Costituire Società ovvero assumere interessenze, quote, partecipazioni in Società aventi scopi affini, analoghi o complementari.
- Stipulare intese, contratti e convenzioni con Enti di Ricerca, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Società ed Organizzazioni nazionali ed internazionali.
- Partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private e a licitazioni o trattative private nazionali e internazionali.
- Partecipare, nelle diverse forme societarie, ad iniziative produttive e commerciali.
- Istituire propri gruppi (Unità e Sezioni) a livello nazionale ed internazionale.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

ROMA 4 SET. 2013

UFFICIO
della Ricerca
e della
Innovazione
Commissione

[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Corrente della Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising

Il Capo dell'Ufficio
Dott. Sa. Sabrina Lucchini

[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni

Massimo Bartolotti

- Partecipare direttamente, senza particolari formalità, ad "Associazioni Temporanee d'Imprese" per la gestione e lo sviluppo di iniziative d'interesse.
- Promuovere e stipulare accordi d' investimento di private equity quali i Venture Capital.

Attualmente risultano soci fondatori: la Soc. cooperativa SELC di Venezia Marghera, l'Università di Trieste e il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) di Bari e l'Università "La Sapienza". Sono previste le adesioni del CNR con Dipartimenti operanti nel settore delle Energie Rinnovabili e dell'ENEA (Unità Inquinamento Atmosferico) e la Proges Srl di Roma.

Il Contributo di costituzione sarà versato dai Dipartimenti proponenti.

L'art. 3 dello Statuto consortile, che si allega parte integrante, fissa la durata al 2050.

L'assetto organizzativo e il sistema di *governance* del Consorzio sono fissati dallo Statuto e definiti mediante il Regolamento interno di gestione

La Commissione Mista per l'esame dei Centri e Consorzi, con verbale del 14/5/2013, ha espresso parere favorevole alla costituzione del Consorzio Terra Sedis.

Il Collegio dei Sindaci con verbale n.630 del 15/7/2013 ha dato parere favorevole all'ulteriore corso della proposta di costituzione.

Il Senato Accademico, nella seduta del 17/9/2013, con delibera n.377/13 si è espresso favorevolmente al riguardo contemplando, altresì, per la rieleggibilità di tutti i componenti degli Organi consortili, previsti dallo Statuto, il limite di mandato.

Il Presidente invita a deliberare in merito.

Allegati parte integrante: Statuto del Consortium Terra Sedis;

Allegati in visione:

- Piano di Fattibilità;
- Verbale del 3/4/2012 del Consiglio di Amministrazione della SELC Società Cooperativa
- Verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia Ambientale del 7/12/2012;
- Verbale del Consiglio del Centro di Ricerche di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio - CRITEVAT del 12/2/2013;
- Decreto n. 245 del 7/6/2013 del Consiglio per la ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- Verbale n. 630/2013 del Collegio dei Sindaci della Sapienza;
- Delibera n. 377/13 del Senato Accademico, seduta del 17/9/2013.

24 SET. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Cammisa

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio
Dott.ssa Stefania Lucchini

Cm

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Massimo Bartolotti



24 SET. 2013

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 229/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Esaminato il testo dello statuto del "Consortium Terra Sedis";
- Considerato l'interesse scientifico-innovativo degli obiettivi che il Consorzio sopracitato intende perseguire;
- Vista la documentazione presentata dal Dipartimento di Biologia Ambientale proponente;
- Preso atto della disponibilità del Dipartimento di Biologia Ambientale proponente, a stanziare il contributo iniziale per la costituzione del Consorzio in parola;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Mista Centri e Consorzi con verbale del 14/5/2013;
- Visto il verbale n. 630/2013 del Collegio dei Sindaci della Sapienza che ha espresso parere favorevole per l'ulteriore corso della proposta di costituzione del Consorzio Terra Sedis;
- Vista la delibera n. 377/13 del Senato Accademico, seduta del 17/9/2013;
- Presenti 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Pasinelli, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

DELIBERA

- di approvare la proposta di costituzione del "Consortium Terra Sedis", prevedendo per la rieleggibilità di tutti i componenti degli Organi consortili, previsti dallo Statuto, il limite di mandato;
- di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore


IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

STATUTO

CONSORTIUM
TERRA SEDIS

Aprile 2013



STATUTO

Aprile 2013

TITOLO I

Denominazione, Sede, Durata

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

1. È costituito un Consorzio con attività esterna, ai sensi dell'art. 2602 e successive eventuali modifiche del Codice Civile e seguenti, denominato "TERRA SEDIS", di seguito richiamato con il termine "Consorzio".
2. Il Consorzio è regolato dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni e/o sostituzioni deliberate dall'Assemblea dei Consorziati.

Articolo 2

Sede

1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Venezia, dove viene stabilito anche l'ufficio destinato allo svolgimento dell'attività con i terzi, ai sensi dell'art. 2612 del Codice Civile e successive eventuali modifiche. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 3

Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050.
2. Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati, previo parere preventivo da parte delle Università, dei Dipartimenti e degli Enti pubblici Consorziati. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga. Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia, se, entro centottanta giorni, il Consorzio revochi la delibera che lo legittima ovvero deliberi il proprio scioglimento.
3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

TITOLO II

Scopo e oggetto consortile

Articolo 4

Scopo e Oggetto

1. Il Consorzio ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari, nel settore delle soluzioni ambientali, della gestione delle risorse e della difesa della salute ai Consorziati.
2. Il Consorzio contribuisce all'attività di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione economico sociale.
3. Il Consorzio promuove e coordina attività di ricerca scientifica e di trasferimento delle conoscenze in campo scientifico e nella ricerca applicata.
4. Il Consorzio disciplina e coordina le attività dei Consorziati connesse a contratti, commesse, convenzioni, appalti nazionali e internazionali, donazioni e ad ogni altra forma di finanziamento a progetti, consulenze e fornitura di servizi assunti in conformità allo Statuto e ai regolamenti interni.
5. Il Consorzio ha facoltà di svolgere direttamente o per il tramite dei Consorziati tutte le attività di cui al presente articolo.

6. Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi in conformità allo Statuto, ai regolamenti interni e alle disposizioni di legge, in particolare a titolo non esaustivo:

- Istituire borse di studio e di ricerca.
- Sviluppare e/o acquisire metodologie, strumenti, attrezzature, piattaforme e infrastrutture tecnologiche.
- Fornire direttamente o per il tramite dei Consorziati consulenze, servizi ed attività ad Enti pubblici e privati nazionali e internazionali.
- Aderire ad altri Consorzi, Enti, Fondazioni, Organizzazioni ed Organismi.
- Costituire Società ovvero assumere interessenze, quote, partecipazioni in Società aventi scopi affini, analoghi o complementari.
- Stipulare intese, contratti e convenzioni con Enti di Ricerca, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Società ed Organizzazioni nazionali ed internazionali.
- Partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private e a licitazioni o trattative private nazionali e internazionali.
- Partecipare, nelle diverse forme societarie, ad iniziative produttive e commerciali.
- Istituire propri gruppi (Unità e Sezioni) a livello nazionale ed internazionale.
- Partecipare direttamente, senza particolari formalità, ad "Associazione Temporanea d'Imprese" per la gestione e lo sviluppo di iniziative d'interesse.
- Promuovere e stipulare accordi di investimento di *private equity* quali i Venture Capital.

Il Consorzio può altresì richiedere ed utilizzare provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e dagli Enti locali comunque denominati, oltre ai finanziamenti e ai contributi disposti dai Ministeri, da Enti ed Organismi pubblici, statali o parastatali, o da privati, nonché da Istituti di credito ed assicurativi.

Il Consorzio potrà inoltre ricevere prestiti dai Consorziati, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto consortile. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento.

Il Consorzio potrà infine svolgere – in via non prevalente e con l'esclusione delle attività riservate previste dalla L. 1/91, dal D.Lgs. 385/93 e dal D.Lgs. 58/98 e successive eventuali modificazioni – qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura commerciale, mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi consortili e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale dei Consorziati.

7. Nell'organizzare la propria attività, il Consorzio deve prioritariamente avvalersi dell'offerta dei Consorziati, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva.

8. L'accordo consortile non limita in alcun modo la libertà commerciale ed operativa dei Consorziati, se non per quanto attiene all'osservanza degli obblighi derivati dal presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il raggiungimento dello scopo consortile.

9. Il Consorzio non può assumere obbligazioni per conto dei singoli Consorziati e non può rappresentarli, agendo le predette entità sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

TITOLO III

Entrate, Fondo consortile ed Esercizio annuale

Articolo 5

Fondo consortile ed Entrate

1. Il fondo consortile è variabile ed è costituito e alimentato ai sensi dell'art. 2614 del Codice Civile e successive eventuali modifiche dalle quote dei Consorziati e dai beni acquistati con le stesse, oltre che dagli eventuali avanzi di gestione.

2. Le entrate del Consorzio sono costituite in conformità dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle disposizioni di legge da:

- apporti al Fondo consortile versati all'atto dell'ammissione, ai sensi dell'art. 9;
- contributi e conferimenti volontari dei Consorziati;
- contributi o apporti per conseguire il pareggio di bilancio eventualmente deliberati dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
- finanziamenti, contributi o appalti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi, progetti, lavori o servizi;
- contributi di qualsiasi genere e provenienza, pubblica o privata, nonché di eredità, elargizioni, offerte, sovvenzioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, liberalità, raccolte fondi e contributi volontari;
- somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti al Consorzio per atti tra vivi o *mortis causa*, debitamente accettati;
- proventi derivanti dall'attività del Consorzio;

interessi attivi e altre rendite patrimoniali.

3. È piena facoltà del Consorzio stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto delle delibere nazionali, delle norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

4. Il Consorzio stabilisce i criteri di copertura dei costi generali mediante destinazione di parte o della totalità delle entrate, come definito in apposito Regolamento.

Articolo 6

Fondo consortile e Fondi di riserva

1. Il Fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. I creditori particolari dei Consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

2. Il Fondo consortile è destinato a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. La responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del Codice Civile e successive eventuali modifiche. In particolare, quindi, per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli Consorziati rispondono questi ultimi solidalmente.

In ogni caso, nessuna operazione che comporti l'assunzione da parte del Consorzio di responsabilità verso i terzi, per conto dei singoli Consorziati, potrà essere iniziata se, in precedenza, i Consorziati interessati all'operazione non abbiano fornito la provvista dei mezzi finanziari necessari per

l'operazione stessa e le eventuali garanzie nei modi di volta in volta ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione in funzione della specificità dell'operazione per la copertura dei rischi alla medesima connessi.

3. Fanno inoltre parte del Fondo Consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei Consorziati a specifici Fondi di riserva in adempimento a obblighi di legge o volontariamente costituiti. I Fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti sotto qualsiasi forma, né durante la vita del Consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 7

Bilancio

1. L'esercizio annuale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione del bilancio di esercizio del Consorzio. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, secondo i termini di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvederà altresì alla predisposizione di un bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti, nonché l'entità degli eventuali contributi consortili annuali. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

4. Tutti gli oneri del Consorzio dovranno essere assunti verificata la copertura di bilancio.

Articolo 8

Divieto di distribuzione degli avanzi d'esercizio

1. È vietata la distribuzione degli utili o avanzi d'esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

TITOLO IV

Requisiti, Obblighi, Recesso ed esclusione dei Consorziati

Articolo 9

Soci e apporto al Consorzio

1. Hanno facoltà di presentare richiesta di ammissione al Consorzio esclusivamente soggetti:

- con personalità giuridica quali, a titolo non esaustivo, Università, Istituti di istruzione universitaria, singoli Dipartimenti universitari dotati di autonomia contrattuale, Enti di ricerca, Istituti di credito, Fondazioni, Enti pubblici territoriali, Associazioni, Imprese industriali e commerciali, nonché altri Enti e organismi sia pubblici che privati nazionali o internazionali, svolgano attività compatibili con lo scopo del Consorzio purché in forma non individuale;

- che si impegnino per iscritto a conferire al Consorzio, entro sessanta giorni dalla notifica dell'ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, uno o più dei seguenti apporti:

A. contributi volontari in denaro;

B. apporti in natura di beni immobili, mobili o attrezzatura tecnica e scientifica;

C. apporti consistenti in prestazioni di servizi gratuite di carattere scientifico o tecnico o logistico;

D. messa a disposizione di strutture o attrezzature a titolo di comodato gratuito.

Il valore minimo di ciascuna tipologia di apporto elencata deve essere pari o superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), salvo possibilità di aggiornare detto importo mediante delibera dell'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

2. L'eventuale messa a disposizione di spazi da parte del Consorziato sarà definita da apposita convenzione che ne regolerà le modalità d'uso nonché il rimborso dei costi sostenuti dal Consorziato nel pieno rispetto della normativa vigente.

Articolo 10

Numero dei Consorziati 1. Il numero dei Consorziati è illimitato.

Articolo 11

**Ammissione dei
Consorziati**

1. Sono istituite le figure di Consorziato fondatore e di Consorziato ordinario.
2. L'ammissione a Consorziato fondatore è contestuale alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
3. L'ammissione a Consorziato ordinario è subordinata alla presentazione della domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, completa di tutti i dati, le informazioni e corredata da tutti i documenti necessari per la valutazione di ammissibilità richiesti a discrezione dello stesso, nella quale si dovrà dichiarare di condividere gli scopi del Consorzio e di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integralità.
4. La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione della natura e del contenuto dell'apporto che si intende versare al Fondo consortile, all'atto di adesione, in base all'art. 9.
5. La domanda di ammissione dovrà altresì contenere la dichiarazione ed elementi utili al fine di escludere che il soggetto richiedente, nonché in caso di Società, i contitolari e i membri dell'organo amministrativo rientrino in una delle seguenti fattispecie: soggetto interdetto, inabilitato, fallito o assoggettato a procedure concorsuali o di amministrazione controllata; Impresa, Consorzio o Ente che abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio.
6. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione che nel decidere, terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive e non è tenuto a precisare il motivo dell'eventuale ricusazione. Questo potrà compiere tutti gli accertamenti utili ad appurare che il soggetto richiedente, nonché, in caso di Società, i contitolari e i membri dell'organo amministrativo non rientrino in una delle seguenti fattispecie: soggetto interdetto, inabilitato, fallito o assoggettato a procedure concorsuali o di amministrazione controllata; Impresa, Consorzio o Ente che abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è in ogni caso soggetta ad impugnativa.

Articolo 12

Obblighi dei Consorziati

1. Ogni Consorziato è obbligato a:
 - conferire il proprio apporto in conformità alle disposizioni di legge, all'art. 9 del presente Statuto e alle eventuali prescrizioni dei Regolamenti interni;
 - versare, se deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione un contributo straordinario in conformità alle disposizioni di legge, all'art. 9 del presente Statuto e alle eventuali prescrizioni dei Regolamenti interni;
 - trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile e, in ogni caso, quelli

relativi alle variazioni concernenti l'impresa, ivi incluso ogni mutamento dei legali rappresentanti, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda e alla cessazione dell'attività imprenditoriale, il verificarsi di eventuali cause di esclusione come previste dallo Statuto;

- accettare ed osservare la disciplina stabilita dai competenti organi del Consorzio sia per l'esecuzione di lavori che per la partecipazione ai lavori medesimi;
- adempiere agli obblighi assunti dal Consorzio per conto del Consorziato, con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali, sottoponendosi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione, eseguiti dagli organi del Consorzio medesimo, al fine di accertarne la puntuale esecuzione;
- osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- favorire gli interessi del Consorzio.

2. Per tutti i rapporti con il Consorzio, il domicilio dei Consorziati è quello risultante dal libro dei Consorziati. La variazione del domicilio del Consorziato ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi al Consorzio con lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta di ritorno.

Articolo 13

Recesso, Decadenza ed Esclusione

1. La qualità di Consorziato si perde per recesso, per decadenza e per esclusione.
2. L'apporto e gli eventuali contributi versati dal Consorziato receduto, decaduto o escluso restano, in ogni caso, acquisiti al Fondo consortile.

Articolo 14

Recesso del Consorziato

1. Il recesso è comunicato dal Consorziato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di sei mesi dalla data di efficacia dello stesso.
2. Il recesso non è, in ogni caso, consentito prima di due anni dalla data di adesione al Consorzio.
3. Il recesso produce effetti dopo sei mesi dalla ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione della relativa comunicazione.

Articolo 15

Decadenza del Consorziato

1. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio e che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili.
2. Il Consorziato decade in maniera automatica di diritto nei casi di interdizione, inabilitazione, fallimento, scioglimento della rispettiva Società, estinzione dell'Ente o cessazione definitiva dell'attività.
3. La decadenza produce effetti dal momento della ricezione da parte del Consorziato della relativa comunicazione, nei casi di cui al comma 1, ovvero dal momento di avveramento delle circostanze cui è subordinato, nei casi di cui al comma 2.

Articolo 16

Esclusione del Consorziato

1. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, con decisione motivata, nei confronti del Consorziato che abbia commesso una grave o reiterate inosservanze delle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi del Consorzio e/o delle

obbligazioni che comunque derivano dalla legge o dal contratto consortile ovvero nei casi in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. 15, senza che ne sia stata deliberata la decadenza.

2. Il Consorziato può altresì essere escluso qualora:

- sia stato condannato (o, in caso di Società, lo siano stati uno o più dei contitolari o dei membri dell'organo amministrativo) ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o si renda moroso nel pagamento dei contributi, senza giustificato motivo; in questi casi il Consorziato moroso deve essere invitato a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il Consorziato si mantenga inadempiente;
- danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il Consorzio o fomenti dissidi o disordini tra i Consorziati in qualunque modo;
- abbia tenuto comportamenti contrari agli interessi del Consorzio.

3. L'esclusione produce effetti dal momento della ricezione da parte del Consorziato della relativa comunicazione.

Articolo 17

Comunicazioni ai
Consorziati

1. Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate al Consorziato interessato, entro trenta giorni dalla loro adozione, con lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta di ritorno.

Articolo 18

Obblighi dei Consorziati
receduti, decaduti o
esclusi

1. Il Consorziato receduto, decaduto o escluso ha l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni assunte, nei confronti del Consorzio e di terzi, fino alla data di efficacia del recesso, della decadenza o dell'esclusione.

2. Qualora il Consorziato receduto ovvero escluso abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, decadenza o esclusione, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti entro un congruo termine, che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Organi consortili e organizzazione

Articolo 19

Organi del Consorzio e
organizzazione

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Consiglio Scientifico;
- il Collegio dei Revisori, se obbligatorio ai sensi di legge.

2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative il Consorzio può assumere personale amministrativo o avvalersi del personale messo a disposizione presso i Consorziati, fatta salva l'esclusione di personale amministrativo universitario per lo svolgimento di queste attività.

Articolo 20

Assemblea dei Consortziati

1. L'Assemblea dei Consortziati, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consortziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i Consortziati.
2. L'Assemblea dei Consortziati è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
3. L'Assemblea dei Consortziati è convocata dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Consortziati, ovvero negli altri casi previsti dal presente Statuto e dalla legge.
4. L'Assemblea dei Consortziati è convocata mediante avviso comunicato ai Consortziati, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e agli eventuali Revisori dei conti, e da essi ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere recapitato con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il *telex* e la posta elettronica) idoneo a documentarne il ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno e l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, qualora non siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi nella prima. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. Essa deve comunque svolgersi entro quindici giorni dalla data stabilita per l'Assemblea di prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Consortziati, nonché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. In Assemblea, ciascun Consortziato può farsi rappresentare da un altro Consortziato con delega scritta. Ogni Consortziato può essere portatore di una sola delega.
6. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche persone di volta in volta autorizzate da uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dalla stessa Assemblea, eventualmente anche estraneo al Consorzio.
8. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.

Articolo 21

Diritto e modalità di voto

1. Ogni consortziato ha diritto ad un voto nell'Assemblea.
2. Alle votazioni si procede per alzata di mano, salvo che taluno dei Consortziati presenti chieda l'appello nominale e la richiesta venga accolta dal Presidente.

Articolo 22

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
 - approva i bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio;
 - fissa il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all'atto di adesione, e degli eventuali contributi per conseguire il pareggio di bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

-
- elegge i componenti del Consiglio d'Amministrazione;
 - determina la gratuità oppure il compenso dei Consiglieri di Amministrazione e degli eventuali Revisori dei conti;
 - delibera circa l'eventuale esclusione dei Consorziati;
 - approva i Regolamenti interni e ogni loro successiva modificazione;
 - impartisce le direttive generali di azione del Consorzio, presenta proposte per l'attività del Consorzio da svolgere nel corso dell'esercizio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea ordinaria:
- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati facenti parte del Consorzio;
 - in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati presenti.

Articolo 23

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
- sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- sulla trasformazione del Consorzio;
- su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consorziati facenti parte del Consorzio;
- in seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati facenti parte del Consorzio.

Articolo 24

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Consorziati, è composto da un numero dispari di membri, compresi tra un minimo di tre e un massimo di cinque, dei quali la metà più uno deve essere composta dai Consorziati fondatori. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili senza limitazioni nel numero di mandati.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Consorziati o al Presidente, ed in particolare:

- elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio;
- nomina il Direttore Generale del Consorzio con compiti di gestione operativa sulla base di specifiche deleghe definite dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina gli eventuali Direttori delle unità di ricerca, sezioni e laboratori;

- delibera sull'ammissione degli aspiranti Consorziati e sull'eventuale subentro dell'acquirente d'azienda nel contratto consortile, in caso di trasferimento, a qualunque titolo, da parte del Consorziato;
- delibera sulla decadenza dei Consorziati;
- redige il progetto di bilancio di esercizio e ne cura la presentazione all'Assemblea dei Consorziati per l'approvazione, nonché il deposito presso l'Ufficio del Registro delle imprese entro i termini di legge;
- propone all'Assemblea dei Consorziati gli eventuali Regolamenti interni nonché le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti stessi;
- propone all'Assemblea il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all'atto di adesione, e degli eventuali contributi per conseguire il pareggio di bilancio;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Consorziati;
- delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche;
- conferisce procure sia generali che speciali al Direttore Generale, a singoli Consiglieri, soci o terzi;
- autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
- determina le modalità della gestione amministrativa interna con particolare riguardo all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente;
- approva l'eventuale adesione del Consorzio ad organismi federali e consortili;
- delega parte dei propri compiti a uno o più Consiglieri;
- compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Consorziati o al Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno la metà dei Consiglieri, ovvero negli altri casi previsti dal presente Statuto e dalla legge.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso comunicato ai Consiglieri, e da essi ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza è, comunque, sufficiente il preavviso di quarantotto ore. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere recapitato con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il *telefax* e la posta elettronica) idoneo a documentarne il ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno e l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.

5. Nelle adunanze del Consiglio, non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

6. Alle adunanze del Consiglio deve prendere parte, senza diritto di voto, anche il Direttore Generale ed eventualmente altro personale su invito del Presidente.

7. Le adunanze del Consiglio potranno essere svolte anche mediante teleconferenza e/o videoconferenza e/o mediante consultazione scritta per adesione ai singoli punti dell'ordine del giorno da parte dei Consiglieri, nei casi consentiti dalla legge; per la consultazione scritta il singolo Consigliere potrà solo apporre, in calce al documento contenente il testo di delibera, il proprio voto che conterà di: "favorevole" ovvero "contrario" ovvero

"astenuto", agendo nei tempi dettati dal medesimo documento sottopostogli.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri facenti parte del Consiglio. Le votazioni sono normalmente palesi, salvo diverso accordo a maggioranza dei Consiglieri per una specifica delibera. Il Consigliere che si trova in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla delibera da assumere deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e deve astenersi dal partecipare alla votazione.

9. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, da esso nominato, eventualmente anche estraneo al Consorzio.

10. Delle adunanze del Consiglio deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.

11. Se nel corso di un esercizio viene a mancare un Consigliere, gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione; il Consigliere così nominato rimane in carica sino alla prima assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine.

12. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, è assente a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione verrà considerato dimissionario e sarà sostituito nei modi e nei termini di legge.

Articolo 25

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sono eletti a maggioranza dal Consiglio stesso tra i suoi membri.

2. Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri di Amministrazione alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Presidente è rieleggibile.

3. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra i Consiglieri di Amministrazione. Il Presidente così nominato cessa dall'ufficio in occasione dell'assemblea successiva.

4. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati e il Consiglio di Amministrazione;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Consorziati e del Consiglio di Amministrazione;
- accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti;
- ha la rappresentanza e la firma del Consorzio e rappresenta a tutti gli effetti il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

5. Il Vicepresidente svolge le medesime funzioni, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 26

Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina anche fra estranei al Consorzio il Direttore Generale del Consorzio e ne determina gli emolumenti e la durata in carica.
2. Il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:
 - esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - riceve specifiche deleghe dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente per la stipula di convenzioni, atti e contratti;
 - sottoscrive proposte e offerte commerciali in nome e per conto del Consorzio senza necessità di deleghe o procure specifiche;
 - assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti interni, sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso e sottoscrive gli atti o i documenti necessari per lo svolgimento delle attività consortili o per l'amministrazione del Consorzio.
3. Il Direttore Generale, quand'anche non sia membro del Consorzio, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da 3 a 5 componenti, di cui un Responsabile e un Vice Responsabile, nominati dall'Assemblea dei Consorziati tra il personale scientifico e tecnico oppure tra i Consorziati stessi, come definito in apposito Regolamento interno.
2. Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio stesso. A tal fine, elabora piani pluriennali di attività e formula al Consiglio di Amministrazione proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio.
3. I compiti, la durata e gli eventuali compensi per i componenti del Consiglio Scientifico sono definiti in appositi Regolamenti.

Articolo 28

Collegio dei Revisori

1. Se obbligatorio ai sensi di legge, la contabilità della gestione consortile sarà controllata da un collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente che dovrà essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, da due revisori, più due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Consorziati anche fra estranei al Consorzio.
2. L'Assemblea di nomina determina l'eventuale compenso.
3. I Revisori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I Revisori sono rieleggibili.
4. I Revisori controllano l'amministrazione del Consorzio, vigilano sull'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento e verificano la regolarità della gestione contabile del Consorzio. Si esprimono, altresì, collegialmente, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. I revisori partecipano all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 29

Rappresentanza legale

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o

amministrative per ogni grado di giudizio.

2. Il Vicepresidente ha la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Vicepresidente ha inoltre, la piena rappresentanza legale del Consorzio in caso di grave impedimento del Presidente.

TITOLO VI

Scioglimento del Consorzio, Regolamenti interni e Disposizioni finali e transitorie

Articolo 30

Liquidazione e scioglimento

1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

2. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria dei Consorziati provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Consorziati, compreso il rimborso della quota versata al Fondo consortile in misura non superiore al valore nominale eventualmente disponibile dopo il pagamento di tutte le passività.

3. Il patrimonio consortile residuo verrà devoluto a organismi aventi scopi consorziali o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio, secondo le indicazioni date dall'Assemblea stessa.

Articolo 31

Regolamenti interni

1. L'Assemblea ordinaria dei Consorziati può approvare uno o più regolamenti interni in applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

2. Le modificazioni del Regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

Articolo 32

Clausola arbitrale e foro competente

1. Qualunque controversia sorga fra i Consorziati ovvero fra i Consorziati e il Consorzio, il Consiglio di Amministrazione o i singoli Consiglieri, l'eventuale organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività consortile e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere degli organi consorziali e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale, costituito da tre membri, designati dal Presidente del Tribunale competente in ragione della sede del Consorzio, su istanza di una delle parti. Il Collegio Arbitrale deciderà in maniera rituale, secondo diritto, osservando le norme relative all'arbitrato di cui al Libro IV, Titolo VIII, del Codice di Procedura Civile e successive eventuali modifiche. Il foro competente è esclusivamente quello riferito alla territorialità della sede del Consorzio al momento dell'istanza.

2. Resta salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in base alle norme relative ai procedimenti speciali di cui al Libro IV, Titolo I, del Codice di Procedura Civile e successive eventuali modifiche, qualora ne sussistano i presupposti. In tal caso, gli eventuali giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione allo sfratto, nonché la causa di merito che segue il provvedimento di accoglimento dell'eventuale ricorso cautelare diverso dall'accertamento tecnico preventivo restano di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello riferito alla territorialità della sede del Consorzio al momento dell'istanza.

Articolo 33

Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Consorzi.

Articolo 34

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Consorzio può aderire ad altre organizzazioni consortili ed organismi federativi aventi gli stessi scopi e le medesime finalità.
2. In deroga agli artt. 24 e 28 dello Statuto, i componenti del primo Consiglio di Amministrazione e gli eventuali componenti del primo Collegio dei Revisori, se obbligatorio ai sensi di legge, sono nominati nell'atto costitutivo, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.